

CONVENZIONE
tra
IL COMUNE DI VAL BREMBILLA
e
L'ASSOCIAZIONE "CAMMINIAMO INSIEME" O.D.V.
per lo svolgimento di attività di volontariato
avente carattere sociale, civile e culturale.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in Val Brembilla (BG), Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n.1, cap. 24012,

TRA

Il COMUNE DI VAL BREMBILLA (di seguito Comune), con sede in Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n.1, codice fiscale 03966930160, legalmente rappresentato dal Sig. Zambelli Damiano, nato a Bergamo (BG) il 07/12/1970 e residente in Val Brembilla (BG) in via G. Marconi n. 18/A, in qualità di Sindaco Pro-Tempore;

E

L'Associazione "CAMMINIAMO INSIEME" O.D.V. (di seguito Associazione), con sede in Val Brembilla, Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n. 5, codice fiscale 94011510164, iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con repertorio n. 87496 in data 13/12/2022 (per traslazione dal Registro Regionale del Volontariato, iscrizione effettuata con provvedimento n° 4914 del 12/11/1997 al progressivo n° 2253) e qui legalmente rappresentata dal Sig. Enrico Cosmai, nato a Bergamo (BG) il 12/02/1965 e residente a Val Brembilla (BG) in Via Capodato n. 2, in qualità di Presidente;

Richiamati:

- L'art. 118, c. 4, della Costituzione che riconosce che il Comune, quale Ente locale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- L'art. 3, c. 5, del D.lgs. 267/2000 (aggiornato alle modifiche apportate dalla Legge n. 157/2019), che attribuisce la possibilità a Comuni e Province di svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- L'art. 2 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, [...] dell'attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- L'art. 2 della L.R. 1/2018 (Regione Lombardia), che riconosce il volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento di fini istituzionali dei servizi, e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione;

Dato atto che:

- L'art. 56, c. 1, del D.Lgs. 117/2017 prevede che il Comune, quale Amministrazione pubblica, può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato [...], iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- L'art. 56, c. 2, del D.Lgs. 117/2017 prevede che le convenzioni sopra richiamate, possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato [...] delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- L'art. 56, c. 3, del D. Lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- L'art. 56, c. 4, del D.Lgs. 117/2017 prevede che le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

Considerato che:

- l'Associazione "CAMMINIAMO INSIEME" O.D.V. è convenzionata con il Comune di Val Brembilla, per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 1 della presente convenzione, dal 2012 e che, ai fini dell'adempimento previsto dal comma 3 dell'art 56 del D. Lgs. 117/2017, è stato effettuato d'ufficio l'accertamento che sul territorio comunale non vi sono altre Associazioni i cui iscritti siano disposti a svolgere le medesime attività di cui all'art 1 della presente convenzione;
- in tutti questi anni, l'Associazione "CAMMINIAMO INSIEME" O.D.V. ha dimostrato "concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione" grazie all'esperienza maturata, alla propria organizzazione interna e alla formazione e aggiornamento dei volontari;
- il ricorso alla convenzione con l'Associazione per lo svolgimento dei servizi qui sottoelencati risulta essere economicamente più favorevole rispetto al ricorso al mercato;
- l'Associazione "CAMMINIAMO INSIEME" O.D.V. è iscritta al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) con repertorio n. 87496 in data 13/12/2022 (per trasmigrazione dal Registro Regionale del Volontariato, iscrizione effettuata con provvedimento n° 4914 del 12/11/1997 al progressivo n° 2253);
- Il Comune ha approvato lo schema di convenzione con deliberazione di Giunta comunale n° del

Si conviene quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Val Brembilla, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del "Codice del Terzo settore", affida all'Associazione "*Camminiamo Insieme*" O.D.V. talune attività integrative e di supporto ai servizi pubblici, prevalentemente rivolte ai cittadini di Val Brembilla portatori di handicap o diversamente abili.

L'attività di intervento dell'Associazione riguarderà:

- A. ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE MIRATE ALLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP O "DIVERSAMENTE ABILI".

L'organizzazione concerne, a titolo di esempio: servizi di trasporto dedicati, gite "fuori porta" di un giorno, vacanze di più giorni (montagna, lago o mare...), attività ludico-ricreative

(bowling, gara di pesca...), attività sportive (nuoto in piscina, camminate...) ecc. oltre alla partecipazione a manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale. Tutto quanto per permettere ai soggetti portatori di handicap o "diversamente abili" un'esperienza di autonomia, fuori dal contesto familiare.

Durata: per l'intero anno solare.

B. ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA "HANDICAP E DISABILITÀ".

Durante manifestazioni, feste, sagre locali, l'Associazione è autorizzata a mostrare materiale informativo sul tema "handicap e disabilità", cercando di far conoscere anche la propria attività per coinvolgere sempre nuovi volontari.

L'Associazione è inoltre libera di organizzare incontri formativi, aperti all'intera cittadinanza, con l'intervento di esperti quali psichiatri, psicologi, medici, educatori e animatori, per far conoscere più a fondo le problematiche legate alla disabilità e, di conseguenza, permettere di adottare i comportamenti più adeguati nelle differenti situazioni (direttamente con il disabile e con i loro familiari).

Durata: per l'intero anno solare.

C. SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SANTA MARIA" PER PRELIEVI DI SANGUE.

Le persone anziane o con problematiche socio-assistenziali del Comune di Val Brembilla, muniti di impegnativa per esami del sangue, possono prenotare presso il Comune il servizio di trasporto gratuito alla Casa di Riposo "Santa Maria" dove verrà effettuato il prelievo.

Durata: per l'intero anno solare, nella mattinata di giovedì.

D. SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO OSPEDALI, CLINICHE E ALTRI CENTRI SPECIALIZZATI PER CURE E CONTROLLI MEDICI.

Le persone anziane o con problematiche socio-assistenziali del Comune di Val Brembilla, possono prenotare in Comune, previa valutazione dell'Assistente Sociale, il servizio di trasporto gratuito. Il servizio viene svolto dai volontari dell'Associazione, utilizzando, qualora necessario, il mezzo dotato di pedana mobile.

Il Comune si impegna a promuovere una collaborazione tra le Associazioni che si occupano di trasporto sociale presenti sul territorio comunale al fine di riuscire a gestire in maniera razionale le varie richieste che giungono all'ufficio comunale preposto.

Durata: per l'intero anno solare.

E. ALTRI SERVIZI.

Durante tutta la durata della presente convenzione potrà sorgere l'esigenza di affidare all'Associazione lo svolgimento di ulteriori attività avente carattere sociale, civile e culturale. Tali servizi verranno in ogni modo concordati congiuntamente dal Comune e dall'Associazione e verranno considerati ai fini del contributo annuale e/o rinnovo della convenzione.

Le attività sopra riportate verranno svolte dall'Associazione compatibilmente con la disponibilità di volontari. La mancata erogazione di un servizio dovuta a cause di forza maggiore (quali ad esempio condizioni climatiche avverse o carenza di mezzi in rapporto al servizio richiesto) non potrà essere imputata a colpa dell'Associazione e non potrà essere interpretata in termini di inadempimento del presente accordo convenzionale.

L'Associazione si impegna comunque allo svolgimento complessivo dei servizi nel corso dell'anno nell'ambito di uno spirito di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Volontari e Mezzi

Nello sviluppo delle attività nel territorio comunale l'Associazione si impegna a ricorrere prevalentemente ai propri volontari, e primariamente a quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'Associazione assicura che gli operatori inseriti nelle funzioni oggetto della presente convenzione abbiano la padronanza delle essenziali conoscenze tecniche e pratiche necessarie per svolgere le attività di servizio.

Nell'avvio dell'attività, l'Associazione nomina un responsabile del progetto al quale il Comune possa rivolgersi in caso di problemi e/o chiarimenti. Il responsabile insieme agli uffici comunali addetti, vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Il responsabile dell'Associazione ha il compito di tenere i collegamenti con le strutture operative dell'Ente per la verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto svolgimento delle attività, inoltre deve attivarsi per provvedere alle eventuali sostituzioni dei volontari non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

L'Associazione comunica immediatamente al Comune eventuali cambiamenti dei responsabili.

I mezzi di proprietà utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

- n. 2 Fiat Ducato (di cui uno con pedana mobile);
- n. 1 Fiat Idea.

L'Associazione comunicherà in forma scritta al Comune le eventuali variazioni del parco mezzi.

Qualora sorgesse la necessità, l'Associazione si rende disponibile, concordandone le motivazioni con i servizi sociali del comune, a far utilizzare i propri mezzi ai volontari di altre associazioni.

La presente Convenzione prevede anche specifici servizi che i volontari dell'Associazione, compatibilmente con la loro disponibilità, potranno svolgere utilizzando i mezzi di altre Associazioni.

Articolo 3 – Impegni delle parti

L'Associazione assicura quanto segue:

- che le attività programmate siano rese con costanza per il periodo stabilito, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione;
- che le attività siano svolte in costante raccordo con il servizio comunale competente, con particolare attenzione a quelle a diretto contatto con l'utenza dei servizi sociali, per le quali i volontari sono tenuti ad informare costantemente l'Assistente Sociale comunale;
- la comunicazione immediata al Comune della eventuale sospensione dei servizi.

Il Comune è tenuto ad informare celermente il responsabile nominato dall'Associazione di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del progetto, nonché a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa influire sulla validità della presente convenzione.

Per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, il Comune si impegna a promuovere la partecipazione del personale dell'Associazione alle eventuali iniziative di riqualificazione e aggiornamento che predispone e attua nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione per il proprio personale.

Articolo 4 - Responsabilità

L'Associazione assicura che i volontari svolgenti le attività, di cui alla presente convenzione, abbiano le coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadatti messi a disposizione. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

I costi assicurativi sono a carico dell'amministrazione comunale e sono compresi tra le spese rendicontabili citate.

Articolo 5 – Contributo e rendicontazione

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione comunale provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione ai sensi dell'art. 56, c. 2, del D.Lgs. 117/2017 fino all'importo massimo di euro 7.000,00 per anno solare (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72) tra cui:

- a) spese dirette relative alle attività in convenzione (es. costi carburanti, fornitura beni/attrezzature specifiche occorrenti per i servizi...);
- b) costi indiretti (manutenzioni, riparazione e assicurazione dei mezzi, spese generali, canoni locazione...) solo per la quota riferibile alle attività in convenzione;
- c) i costi relativi all'utilizzo dei mezzi propri per le attività in convenzione;
- d) oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;
- e) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;
- f) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione (l'art. 17, c. 3, del D.Lgs. 117/2017 prevede che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario).

La documentazione giustificativa sarà presentata dall'Associazione all'Amministrazione comunale al termine di ciascun anno solare. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

Il Comune assicura il rimborso all'Associazione, nei limiti delle spese sostenute e senza eccedere i € 7.000,00 annuali, previa presentazione di rendicontazione finanziaria, correlata da una relazione sulle attività oggetto della presente convenzione svolte nell'anno solare di riferimento.

In considerazione del fatto che l'Associazione deve sostenere dei costi fissi legati alle attività della presente convenzione ad inizio anno, il Comune erogherà un acconto pari a € 5.200,00 entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio.

La restante quota, verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui sopra (o comunque entro 30 dall'approvazione del Bilancio se successiva).

Articolo 6 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento, adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 137 del 03 novembre 2021, Integrato con Delibera della Giunta Comunale n. 152 del 09 novembre 2022 e Aggiornato con Delibera della Giunta Comunale n. 113 del 27 settembre 2023. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. In caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente Codice di comportamento reso disponibile sul sito comunale.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 adeguato al GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679 con D. Lgs. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Val Brembilla, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13 Regolamento UE 679/2016/UE e Codice Privacy 196/2003).

Il Comune di Val Brembilla garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le informative sulla privacy sono reperibili sul sito comunale.

Articolo 8 – Durata, risoluzione e recesso

La presente convenzione ha durata per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Il Comune può rescindere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno sessanta (60) giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno sessanta (60) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

In caso di controversia, le parti, potranno affidare la decisione inerente le presunte inadempienze della parti, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante delle due parti stipulanti la convenzione ed un terzo nominato dalla Regione Lombardia.

Eventuali controversie non risolubili con le modalità appena descritte saranno attribuite alla competenza del Foro di Bergamo.

Articolo 9 - Spese

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, secondo quanto disposto dall'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, nella parte in cui prevede l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 10 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa richiamo alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Val Brembilla, li

Per il Comune di Val Brembilla
IL SINDACO PRO-TEMPORE
Ing. Zambelli Damiano

Per l'Associazione "CAMMINIAMO INSIEME" O.D.V.
IL PRESIDENTE
Cosmai Enrico
